

IL GDPR NELLE SCUOLE

di Pietro Collevocchio, ingegnere gestionale, contitolare dello Studio Collevocchio di PA Management Consulting di Pescara, Responsabile della Protezione dei Dati di diversi Comuni e Scuole

Sommario

1. Il GDPR
2. Principi da applicare
3. Le figure di riferimento
4. Il processo di attuazione
 - 4.1 Formazione
 - 4.2 Mappatura dei processi
 - 4.3 Analisi di sicurezza dei sistemi
 - 4.4 Registro delle attività di trattamento
 - 4.5 Privacy policy
6. Pubblicazione
7. Verifica di adeguamento
8. Didattica a distanza

1. Il GDPR

Il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR), è ormai operativo da oltre un anno (precisamente dal 25 maggio 2018). Sul piano normativo il Regolamento ha dato luogo in Italia all’emanazione della legge delega 25 ottobre 2017, n.163 e del conseguente decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante una serie di modifiche introdotte al Codice di trattamento dei dati personali approvato con decreto legislativo 30.06.2003, n.196 (Codice della privacy).

La novità più importante del decreto legislativo 101/2018 è il rilancio di due elementi caratterizzanti della precedente esperienza legislativa privacy italiana (dal 1997 in poi):

- l’affidamento all’Autorità di vasti poteri normativi nel regolare trattamenti “critici”, come quelli di dati sensibili (e in particolare sanitari), dati biometrici, dati genetici;
- la previsione che una serie di trattamenti di dati personali possono avvenire solo se ci sono norme che ne definiscono ragion d’essere e modalità operative.

Ricordiamo gli obiettivi principali della commissione europea nel redigere il GDPR:

- Armonizzare ed uniformare la normativa nella UE e nella SEE (Spazio Economico Europeo), per consentire la libera circolazione dei dati personali in tutto il territorio
- Adeguare la normativa alle nuove tecnologie (Social, Cloud computing, App, Mobile, Big Data) e gestire la velocità dell’innovazione
- Governare la dimensione globale di Internet: chiunque opera nell’UE e offre servizi deve rispettare i principi contenuti nel Regolamento

Le disposizioni contenute nel GDPR impongono alle pubbliche amministrazioni di assicurare l’applicazione tassativa della normativa europea sul trattamento dei dati.

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni è particolarmente delicata la situazione delle Scuole, Ad un primo contatto con il GDPR, molti istituti scolastici hanno ritenuto di trovarsi di fronte solamente a nuove e ulteriori incombenze rispetto alle ordinarie attività quotidiane, con la percezione che la privacy fosse un nuovo ostacolo per rendere ancor più farragিনosa la macchina pubblica, già gravata dai problemi di organico, dai pochi finanziamenti e da attività formative insufficienti e orientate su adempimenti di ogni genere.

La privacy nelle scuole è un argomento molto delicato in quanto gli istituti scolastici trattano dati personali su larga scala riferiti a soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità e, in primis, i minorenni. Le esigenze di protezione dei dati personali per questa particolare categoria di titolari sono dunque particolarmente elevate, con la conseguenza che sono tenuti ad assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali.

Ed ecco che per gli istituti scolastici l’adeguamento è spesso considerato un mero adempimento anziché un’opportunità di formazione e revisione delle procedure e dei sistemi informatici con l’ausilio di consulenti competenti.

2. Principi da applicare

La **finalità del Regolamento** stesso è chiara: *“il presente Regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali”*

La **finalità del percorso di adeguamento** al Regolamento per un istituto scolastico non è soltanto l'adempimento ad una normativa, ma la protezione dei dati personali trattati che riguardano principalmente gli alunni, i genitori degli alunni, i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Il D.Lgs. 101/2018 specifica le materie nelle quali si considera **rilevante l'interesse pubblico** nel trattamento dei dati personali che è pertanto ammesso con adeguate misure di garanzia :(25 materie tra le quali: *istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario*)

E' quindi garantito il principio di liceità del trattamento, altri principi di riferimento per l'applicazione del GDPR nelle scuole sono:

- Limitazione delle finalità:
l'istituto scolastico tratta dati personali di alunni, genitori, docenti e personale ATA esclusivamente nell'ambito dei propri compiti istituzionali ed è tenuto a gestire e proteggere tali dati secondo quanto specificato dal GDPR
- Minimizzazione dei dati:
i dati richiesti per assolvere ai propri compiti istituzionali o indicati in eventuali informative da sottoporre in casi particolari devono essere minimi rispetto alle finalità per la quale sono richiesti. Un esempio è la richiesta della professione dei genitori degli alunni, dato che può rilevare disagio economico o sociale, e che non deve rientrare tra i dati obbligatori per l'iscrizione, ma solo come dato facoltativo da raccogliere con un'apposita informativa esclusivamente per finalità statistiche.

Le **finalità del trattamento dei dati** è un'informazione determinante all'interno del Registro delle attività di trattamento, al fine di valutare la necessità di adottare misure di mitigazione del rischio. Le informative sono costruite in modo da rassicurare l'interessato che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per una determinata finalità e in linea con la privacy policy di riferimento dell'istituto scolastico.

3. Le figure di riferimento

Le figure di riferimento, trattate nel Regolamento, sono le seguenti:

Il Data Controller o Titolare del trattamento e *la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.*

Il titolare del trattamento dei dati è individuabile come quella figura che ha il potere di:

- prendere decisioni in relazione alle finalità del trattamento;
- impartire istruzioni e direttive;

- svolgere funzioni di controllo.

Nell'ambito del Regolamento il titolare del trattamento deve mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che ogni tipo di trattamento è effettuato conformemente al GDPR, secondo il principio di "accountability" o "responsabilizzazione".

Per una Scuola il Titolare del trattamento è l'Istituto scolastico, le funzioni attribuite alla Scuola in qualità di Titolare del trattamento sono esercitate dal Dirigente scolastico (DS).

Il Data Processor o Responsabile del trattamento è *persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.*

E' una figura in grado di fornire garanzie al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, nonché di garantire la tutela dei diritti dell'interessato.

Il responsabile del trattamento dei dati è individuabile come quella figura che ha:

- una conoscenza specialistica della materia
- affidabilità;
- possesso di risorse che permettano di attuare misure tecniche e organizzative in grado di soddisfare tutti i requisiti stabiliti dal Regolamento per il trattamento dei dati personali, anche sotto il profilo della sicurezza.

Per un Istituto scolastico la scelta del Responsabile del trattamento generalmente ricade sul Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), adeguatamente formato nell'ambito della protezione dei dati personali.

Il Data Protection Officer o Responsabile della protezione dei dati è *la persona designata in funzione della qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti.*

Fra le competenze e le conoscenze specialistiche pertinenti rientrano le seguenti:

- capacità di promuovere una cultura della protezione dati all'interno della Scuola
- conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati, un'approfondita conoscenza del GDPR
- familiarità con le operazioni di trattamento svolte
- familiarità con tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati
- conoscenza delle attività svolte all'interno degli istituti scolastici

Nel caso delle Scuole, è opportuno nominare DPO un soggetto esterno, persona fisica che abbia competenze nel campo normativo, organizzativo e tecnico-informatico.

Il DPO nominato deve sorvegliare l'osservanza del GDPR da parte dell'Istituto scolastico, informare e fornire consulenza al Titolare e al Responsabile del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento stesso.

In particolare suoi compiti all'interno di un Istituto scolastico sono:

- verificare i Registri dei trattamenti, le analisi di rischio e le misure previste
- accertare l'analisi di sicurezza dei sistemi e le successive prescrizioni

- sovrintendere alla revisione della privacy policy della Scuola e all'aggiornamento delle informative per la raccolta dei dati ove previsto
- sorvegliare sulle attività di sensibilizzazione e formazione in relazione al trattamento dei dati personali dirette al personale interno

Spesso le Scuole aderiscono ad una Rete di Scuole in ambito territoriale al fine di operare economie di scala in merito all'affidamento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati a soggetti che abbiano tutte le competenze richieste dal ruolo e che assicurino un livello adeguato di disponibilità nella formazione, nell'elaborazione condivisa del Registro dei trattamenti e nella redazione della privacy policy per gli Istituti scolastici.

4. Il processo di attuazione

Il processo di attuazione per l'adeguamento di una Scuola al GDPR prevede le seguenti attività:

1. Formazione
2. Mappatura dei processi
3. Analisi di sicurezza dei sistemi
4. Redazione del Registro dei trattamenti dei dati personali
5. Adozione di una Privacy policy

4.1 Formazione

E' il mezzo più indicato per promuovere un'educazione in tema di protezione di dati personali nel luogo in cui l'educazione è lo scopo principale. La formazione è un'attività trasversale che coinvolge il personale di tutti gli Istituti al fine di accompagnarli verso una maggiore consapevolezza del significato della *data protection*.

L'attività di formazione prevede 3 momenti:

- l'illustrazione semplificata del GDPR e del D. Lgs.101/2018 con la puntualizzazione degli argomenti che più interessano l'applicazione per le Scuole e lo sviluppo del percorso di adeguamento che si intende realizzare all'interno dell'Istituto scolastico, rivolta soprattutto ai docenti
- una formazione più tecnica che estende la sensibilizzazione al tema a tutti i dipendenti e che si sofferma sull'analisi dei sistemi e sulle istruzioni operative da sviluppare
- la presentazione del Registro dei trattamenti e della privacy policy dell'Istituto scolastico al termine del lavoro di adeguamento.

4.2 Mappatura dei processi

Molto importante per l'applicazione della nuova normativa in una Scuola è la revisione dei processi gestionali interni, finalizzata a raggiungere i più adeguati livelli di sicurezza nel trattamento dei dati personali.

Ciò è ottenibile attraverso una prima attività di rilevazione dei processi di gestione e degli strumenti utilizzati dalla Scuola nel trattamento dei dati, alla quale segue la definizione degli interventi operativi necessari e l'adeguata implementazione delle modalità ritenute idonee a raggiungere i predetti livelli.

La prima attività nel percorso di adeguamento è quindi una mappatura dei processi intesa come analisi delle attività relative al trattamento dei dati personali nell'ambito dell'esercizio delle funzioni proprie della Scuola:

- Dati studenti e genitori: iscrizioni, gestione assenze, gestione carriera scolastica
- Dati personale: docenti e ATA
- Gestione altri servizi: mensa, trasporto scolastico
- Gestione dispositivi: protocollo, sistemi, sito, wi-fi, portatili, foto, videosorveglianza

Tale attività si esplica con la rilevazione delle modalità pratica di gestione dei dati all'interno della Segreteria e della protezione fisica dei documenti cartacei, l'esame dei Regolamenti e la condivisione di informazione rilevanti per la redazione della privacy policy.

La mappatura dei processi costituisce l'attività iniziale per l'elaborazione del Registro dei trattamenti.

4.3 Analisi di sicurezza dei sistemi

La sicurezza nell'informatica equivale ad attuare tutte le misure e tutte le tecniche necessarie per proteggere l'hardware, il software ed i dati dagli accessi non autorizzati (intenzionali o meno), per garantirne la riservatezza, nonché eventuali usi illeciti, dalla divulgazione, modifica e distruzione.

Il GDPR ha un approccio basato sulla valutazione e gestione del rischio.

Per le Scuole l'analisi di sicurezza dei sistemi è un documento redatto da un esperto che ha i seguenti contenuti:

- 1- Introduzione sullo stato della scuola dal punto di vista informatico evidenziando l'uso della tecnologia all'interno della Scuola e gli aspetti positivi e negativi riscontrati. Informazioni sull'interfaccia di riferimento ed eventuale amministratore di sistema.
- 2- Sicurezza informatica della scuola dal punto di vista tecnico:
sistema operativo, software in uso, antivirus, firewall, server, Wi-fi
- 3- Sito: protezione, informativa, gestione accessi dei genitori, sistema di autorizzazioni per la pubblicazione
- 4- Sicurezza fisica della Scuola
- 5- Videosorveglianza
- 6- Osservazioni finali con riferimento alla formazione e alle istruzioni da inserire nella privacy policy, azioni prioritarie per mitigare il rischio di violazione dei dati

4.4 Registro dei trattamenti

Il Garante raccomanda nelle sue linee guida al Regolamento di redigere il Registro dei trattamenti: "la tenuta del registro dei trattamenti non costituisce un adempimento formale bensì parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali. Per tale motivo, si invitano tutti i

titolari di trattamento e i responsabili, a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione, a compiere i passi necessari per dotarsi di tale registro”.

La redazione del registro è ispirata anche alle seguenti finalità:

- rappresentare l'organizzazione sotto il profilo delle attività di trattamento a fini di informazione, consapevolezza e condivisione interna;
- costituire lo strumento di pianificazione e controllo della politica della sicurezza di dati e banche di dati, tesa a garantire la loro integrità, riservatezza e disponibilità.

Dal considerando 82 del Regolamento: “Per dimostrare che si conforma al presente regolamento, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la sua responsabilità. Sarebbe necessario obbligare tutti i titolari del trattamento e i responsabili del trattamento a cooperare con l'autorità di controllo e a mettere, su richiesta, detti registri a sua disposizione affinché possano servire per monitorare detti trattamenti”.

Il Registro dei trattamenti, nel caso delle Scuole, può consistere in una tabella che ha come righe i trattamenti e come colonne campi corrispondenti a:

- TRATTAMENTO
(ufficio, descrizione, tipologia, finalità, modalità)
- DATI PERSONALI
(categoria, se sensibili, conservazione)
- INTERESSATI
(categoria, fondamento del trattamento, consenso)
- DESTINATARI
(categoria, trasferimento)
- ANALISI DI RISCHIO
(rischi specifici, livello)
- MISURE DI PREVENZIONE
(organizzative, fisiche e tecniche)

E' importante che il Registro dei trattamenti sia chiaro, comprensibile, condiviso e completo dei trattamenti svolti all'interno della Scuola, dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione previste. Occorre inoltre che sia aggiornato con audit periodici del Responsabile della Protezione dei dati

4.5 Privacy policy

E' l'insieme di regole adottate dalla Scuola che sintetizzano la politica di tutela dei dati personali.

Il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro.

Nel caso della Scuola si può fare riferimento al “*Vademecum la scuola a prova di privacy*” del 2016 disponibile presso il Sito del Garante, ma **realizzato prima dell'applicazione del Regolamento UE 679/2016**, circostanza di cui occorre tener conto nella consultazione.

Si riporta il sommario:

Indice

	Insegnare la privacy, rispettarla a scuola	4
	REGOLE GENERALI	
	Studenti e famiglie informate	7
	Trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche pubbliche	7
	Trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche private	8
	Dati sensibili e giudiziari: alcuni esempi concreti	8
	Diritto di accesso ai dati personali	10
	Violazione della privacy	11
	VITA DELLO STUDENTE	
	Iscrizione a scuole e asili	13
	Temi in classe	14
	Voti ed esami	14
	Comunicazioni scolastiche	15
	Disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento	16
	Gestione del servizio mensa	16
	Dalla scuola al lavoro	17
	Curriculum e identità digitale dello studente	17
	MONDO CONNESSO E NUOVE TECNOLOGIE	
	Cyberbullismo e altri fenomeni di rischio	19
	Smartphone e tablet	20
	Immagini di recite e gite scolastiche	21
	Registrazione della lezione e strumenti compensativi	21
	PUBBLICAZIONE ON LINE	
	Pubblicità e trasparenza	23
	Portale unico dei dati della scuola	24
	Graduatorie del personale e supplenze	24
	Pagamento del servizio mensa	25
	Servizi di scuolabus	25
	VIDEOSORVEGLIANZA E ALTRI CASI	
	Videosorveglianza contro furti e vandalismi	27
	Questionari per attività di ricerca	28
	Marketing e promozioni commerciali	28

Per integrare questo documento a quanto prescritto dal GDPR occorre tenere conto del fatto che:

- **Gestione immagini alunni**

per la registrazione e la pubblicazione sul sito o sui social dell'istituto di video e foto relative ad attività scolastiche, recite e progetti che documentino le attività previste nel Piano triennale dell'offerta formativa non è richiesto il consenso degli interessati perché il trattamento rientra nell'espletamento delle finalità istituzionali. È necessario, tuttavia, che le immagini siano riferite all'attività di gruppo, senza primi piani e rappresentino gli studenti in atteggiamenti positivi.

Per ogni attività che, invece esuli dalla predetta finalità o sia diffusa su ambienti virtuali extra scolastici occorrerà il consenso scritto dell'esercente la responsabilità genitoriale o dello studente se ultraquattordicenne.

I genitori possono scattare foto e girare video senza particolari precauzioni durante eventi come recite e gite scolastiche e farne un uso personale, familiare ed amicale. Ciò in quanto il regolamento privacy non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati per attività a carattere esclusivamente personale e domestico (articolo 2, paragrafo 1 lettera c, GDPR).

Qualora, invece, i detti contenuti vengano diffusi mediante la pubblicazione e diffusione in rete, anche su social network, è necessario richiedere il previo consenso delle persone presenti nelle immagini.

Se il Dirigente scolastico ritiene di dover richiedere un'autorizzazione con il consenso per un'autorizzazione all'utilizzo di immagini e video, occorre un'informativa adeguata.

- Le **informative**, rese ai sensi dell'art.13 del GDPR, sono costruite in modo da assicurare l'interessato che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per una determinata finalità e in linea con la privacy policy di riferimento della Scuola.

Esse devono contenere le seguenti informazioni:

- ✓ il titolare del trattamento
- ✓ il responsabile della protezione dei dati
- ✓ finalità del trattamento
- ✓ categorie particolari di dati
- ✓ categorie di destinatari
- ✓ modalità di trattamento e conservazione
- ✓ trasferimento
- ✓ diritti degli interessati

- La **privacy policy del Sito** è un documento all'interno del sito, che informa gli utenti circa il trattamento dei dati personali. Essa contiene anche la cookie policy. In una Scuola la sua pubblicazione è preceduta dall'analisi della conformità del sito web.
- Le **istruzioni operative** sono previste dal GDPR e contengono disposizioni per il corretto utilizzo degli strumenti informatici e cartacei e per la gestione del data breach. Occorre comprendere le regole comportamentali da seguire per evitare e prevenire condotte che anche inconsapevolmente potrebbero innescare problemi o minacce alla sicurezza nel trattamento dei dati personali o comportare rischi alla sicurezza del sistema informativo.

6. Pubblicazione

In riferimento al D. Lgs. 33/2013 e agli obblighi di trasparenza riferiti alla sezione "Amministrazione trasparente", per pubblicazione si intende la pubblicazione nel sito dell'Istituto Scolastico dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della Scuola cui

corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

E' opportuno attivare, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", nella sottosezione di primo livello "altri contenuti", una sottosezione di secondo livello "Privacy" all'interno della quale pubblicare la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati e del Responsabile del trattamento, la privacy policy dell'Istituto e la relazione sull'analisi di sicurezza dei sistemi.

Per rendere trasparente l'avvenuto adeguamento e il continuo aggiornamento del processo di protezione dei dati personali, si potrebbe dedicare una sottosezione di terzo livello, all'interno di "Privacy", al "Responsabile della Protezione dei Dati" con la nomina, gli attestati di verifica dell'adeguamento e le relazioni sugli audit successivi.

In tal caso sarebbe possibile verificare il livello di protezione dei dati personali degli alunni, dei genitori e dei dipendenti raggiunto all'interno dalla Scuola.

7. Verifica dell'adeguamento

Per verificare il livello di adeguamento raggiunto da un Istituto Scolastico, basato sui risultati ottenuti, si può valutare la risposta da dare alle seguenti domande di test.

1. L'Istituto ha nominato un Responsabile della protezione dei dati che abbia le competenze e la disponibilità per assolvere in pieno al suo ruolo?
2. Si può affermare che la formazione sul Regolamento ha prodotto risultati soddisfacenti sull'attenzione alla protezione dei dati all'interno della Scuola?
3. Il Registro dei trattamenti è un documento chiaro, facilmente comprensibile e completo e costituisce un riferimento per il trattamento dei dati svolto nell'Istituto?
4. La condivisione delle istruzioni operative ha introdotto nella Scuola uno strumento importante nel "modus operandi" a tutti i livelli?
5. La redazione di una privacy policy condivisa ha costituito un punto di riferimento per i comportamenti da adottare nelle varie situazioni?
6. Nell'imporre Regolamenti all'interno della Scuola si tiene conto dell'impatto che possono avere nella privacy degli interessati?

8. Didattica a distanza

La gestione nella emergenza del coronavirus, che ha comportato la sospensione delle attività didattiche in tutt'Italia, ha messo in moto la macchina della "didattica a distanza" dando prioritaria importanza alle nuove tecnologie della comunicazione.

Le istituzioni scolastiche e i loro docenti stanno intraprendendo una varietà di iniziative, che vanno dalla mera trasmissione di materiali (non assimilabile alla didattica a distanza), alla registrazione delle lezioni, all'utilizzo di piattaforme per la didattica a distanza, presso l'istituzione scolastica, presso il domicilio o altre strutture. Ogni iniziativa che favorisca il più possibile la continuità nell'azione didattica è considerata utile.

Il Ministero dell'istruzione ha inserito nel DPCM la formula «che i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza, con particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità».

Ma le procedure messe in atto dai dirigenti scolastici per favorire una continuità nella didattica devono anche assicurare la protezione dei dati personali degli interessati a questo nuovo trattamento.

Ed ecco quindi che l'istituzione scolastica, titolare del trattamento dei dati e unico riferimento per la comunicazione con i genitori e gli studenti, deve governare le modalità di erogazione della didattica a distanza direttamente da piattaforme sicure già in uso presso la Scuola o attivate allo scopo, senza lasciare spazi ad iniziative dei docenti (tramite videochiamate o messaggi WhatsApp).

Alcuni esempi di attivazione didattica a distanza in modo efficace e sicuro:

Argo Software s.r.l. che gestisce il registro elettronico Argo DidUp ha attivato la pagina “Didattica a distanza” sulla quale illustra le soluzioni Argo per la condivisione di materiale tra docenti e studenti, che possono anche essere integrate con gli strumenti gratuiti già disponibili online, più utilizzati a livello mondiale.

Nelle scuole dell'Emilia Romagna gli strumenti a supporto dell'attività a distanza sono forniti da Google e Cisco, due giganti dell'informatica, che grazie a un accordo tra Regione, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna e Lepida Spa (la società di gestione della rete a banda larga e dei servizi di connettività delle pubbliche amministrazioni), li mettono a disposizione gratuitamente alle istituzioni scolastiche dell'Emilia-Romagna di ogni ordine e grado, statali e paritarie.